

Regolamento di funzionamento della Rete nazionale delle Autorità ambientali e delle Autorità della programmazione dei Fondi strutturali

Art. 1

Il presente regolamento attua quanto espressamente previsto dal documento “Rete nazionale delle Autorità ambientali e delle Autorità della programmazione” approvato dal Comitato di sorveglianza del QCS Obiettivo 1 2000-2006, dal documento Delibera CIPE 4 agosto 2000 n. 83/2000, nonché dal Decreto istitutivo della Rete, emanato in data 16 febbraio 2001.

Art. 2

(Unità di coordinamento)

L'Unità di coordinamento della Rete nazionale è composta da :

- due Coordinatori, designati l'uno dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, l'altro dal Ministero dell'Ambiente, Servizio per lo Sviluppo Sostenibile;
- due rappresentanti delle Autorità ambientali e delle Autorità della programmazione dei Fondi strutturali delle Regioni dell'Obiettivo 1;
- due rappresentanti delle Autorità ambientali e delle Autorità della programmazione dei Fondi strutturali delle Regioni dell'Obiettivo 2;
- due rappresentanti della Commissione europea, designati l'uno dalla DG Regio, l'altro dalla DG Ambiente.

I rappresentanti delle Autorità ambientali e delle Autorità della programmazione dei Fondi strutturali delle Regioni dell'Obiettivo 1 e dell'Obiettivo 2 entrano a far parte dell'Unità di coordinamento secondo l'ordine alfabetico dei due gruppi di Regioni, avvicinandosi ogni sei mesi. Allo scopo di rendere composita e diversificata la rappresentanza regionale all'interno dell'Unità, la regola dell'ordine alfabetico è corretta in due modi:

- a) prevedendo che, all'interno delle due liste delle Regioni Obiettivo 1 e Obiettivo 2, le Autorità di programmazione provengano dalla Regione che segue immediatamente in elenco quella da cui proviene l'Autorità ambientale, così che siano contemporaneamente rappresentate all'interno dell'Unità non due ma quattro Regioni;
- b) prevedendo che alla scadenza del semestre l'Autorità ambientale sia sostituita con la Regione non immediatamente successiva in elenco ma da quella ancora seguente, così da evitare che una stessa Regione sia rappresentata per un anno di seguito, prima attraverso la propria Autorità di programmazione, dopo attraverso la propria Autorità ambientale.

Le riunioni dell'Unità di coordinamento sono convocate per iniziativa congiunta dei due Coordinatori, anche su impulso o richiesta di altri membri dell'Unità.

L'Unità di coordinamento ha il compito di :

- convocare la riunione plenaria semestrale della Rete, ed eventuali ulteriori riunioni in composizione ristretta in relazione a particolari esigenze;

Unità di Coordinamento

- elaborare la proposta di Regolamento, da approvare in occasione della prima riunione della Rete;
- elaborare la proposta di Programma di attività semestrale, da approvare in occasione delle riunioni semestrali della Rete;
- elaborare il Rapporto di attività della Rete da presentare, previa consultazione scritta della rete, all'approvazione del Comitato di sorveglianza del QCS Obiettivo 1 2000-2006, dal quale risulti l'avanzamento operativo della Rete, lo stato di attuazione del Programma di attività in corso, il Programma previsto per il periodo successivo, le azioni di informazione svolte nei confronti delle parti economiche e sociali;
- designare i rappresentanti della Rete italiana incaricati di partecipare alle riunioni della Rete comunitaria;
- assicurare il funzionamento della Segreteria tecnica quale organo di supporto tecnico e organizzativo della Rete, stabilendone i compiti, orientandone l'attività, sovrintendendo al suo operare;
- costituire, su indicazione della Rete, Gruppi di lavoro per l'approfondimento di argomenti specifici e monitorarne l'attività;
- curare l'informazione verso i membri della Rete e verso l'esterno, con particolare attenzione all'informazione destinata alle parti economiche e sociali;
- organizzare incontri o scambi di esperienze, anche presso le Autorità regionali;
- proporre alla Rete le modalità di relazione con le Reti di altri Paesi dell'Unione europea.

Art. 3
(Riunioni)

La Rete si riunisce di norma due volte l'anno su iniziativa dell'Unità di coordinamento, che provvede a inoltrare la convocazione ai componenti almeno dieci giorni lavorativi prima della data della riunione.

Ciascuno dei componenti può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente.

L'ordine del giorno delle riunioni è stabilito dall'Unità di Coordinamento, anche sulla base delle proposte trasmesse da uno o più componenti della Rete. In caso di urgenza è facoltà dell'Unità di Coordinamento proporre l'esame di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Le riunioni della Rete sono presiedute congiuntamente dai Coordinatori di cui al precedente art.1.

Il Regolamento e il Programma di attività semestrale sono approvati almeno dalla metà più uno dei componenti della Rete.

L'Unità di coordinamento può convocare riunioni in composizione ristretta in relazione a particolari esigenze, informandone la Rete.

Il Ministero dell'Ambiente può convocare, su particolari argomenti di interesse, riunioni delle Autorità Ambientali.

Art. 4

(Segreteria tecnica)

Le funzioni di Segreteria tecnica della Rete sono assicurate sia dal Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, sia dal Servizio per lo Sviluppo Sostenibile, Ministero dell'Ambiente.

La Segreteria tecnica ha quale unico recapito il seguente:

Segreteria tecnica della Rete nazionale delle Autorità ambientali e delle Autorità della programmazione dei Fondi strutturali

Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari

Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione

Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica

Via Curtatone 4 D

00185 ROMA

Tel: 06/4457571-2

Fax: 06/4450170

Email: Paola.DeCesare@tesoro.it

La Segreteria tecnica ha il compito di:

- curare la trasmissione e la ricezione della documentazione relativa alla Rete. Tale documentazione viene di norma trasmessa per mezzo della posta elettronica;
- curare la costruzione e la gestione dell'archivio dei documenti ufficiali e dei materiali di lavoro della Rete;
- curare il sito web della Rete;
- fornire supporto tecnico-organizzativo all'Unità di coordinamento nello svolgimento dei compiti che le sono propri;
- fornire supporto operativo alle attività dei Gruppi di lavoro.

I Direttori pro-tempore dei Servizi competenti sopra indicati designano con propri provvedimenti i componenti della Segreteria tecnica. Questa viene formata con personale dedicato, operativo prevalentemente presso la propria sede di lavoro e non necessariamente a tempo pieno.

Nell'ambito della Segreteria tecnica è nominato un Responsabile, che non solo dirige e organizza l'attività della Segreteria, ma è anche punto di riferimento verso l'esterno per chiunque intenda stabilire un contatto con l'Unità di Coordinamento della Rete, o acquisire informazioni sulla Rete come tale.

Il Responsabile della Segreteria tecnica opera in stretto contatto con i due Coordinatori, sviluppando con entrambi costanti relazioni funzionali.

Unità di Coordinamento

Art. 5

(Gruppi di lavoro)

Su propria iniziativa o su impulso o richiesta di componenti della Rete, l'Unità di Coordinamento costituisce Gruppi di lavoro per l'approfondimento di problematiche specifiche.

I Gruppi hanno una composizione definita e un mandato esplicito che individua obiettivi, tempi, prodotto dell'attività che viene intrapresa. Tali elementi sono resi pubblici nel sito web della Rete.

I Gruppi sono aperti alla partecipazione dei componenti della Rete interessati, nonché di esperti esterni alla Rete. Ogni Gruppo individua al proprio interno un responsabile, che aggiorna periodicamente l'Unità di coordinamento sull'andamento dell'attività.

I risultati dei Gruppi di lavoro sono presentati all'attenzione della Rete, documentati nel Rapporto di attività semestrale al Comitato di sorveglianza del QCS, e sono pubblicizzati sul sito web della Rete su iniziativa dell'Unità di coordinamento; essi possono formare oggetto di seminari di presentazione.

Art. 6

(Copertura finanziaria)

Le spese di funzionamento delle Rete sono poste a carico del PON Assistenza tecnica e Azioni di sistema del QCS Obiettivo 1 2000-2006, in conformità con le disposizioni del Regolamento comunitario 1685/2000.

Art. 7

(Norma di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al QCS Obiettivo 1 2000-2006, alla Delibera CIPE 4 agosto 2000 n. 83/2000, al documento "Rete nazionale delle Autorità ambientali e delle Autorità della programmazione" approvato dal Comitato di sorveglianza del QCS Obiettivo 1 2000-2006, nonché al Decreto istitutivo della Rete, emanato in data 16 febbraio 2001.